

1808 Chirografo di Pio VII per la Transazione e Concordia tra i Caffarelli del 1802

Archivio di Stato di Roma - Trenta Notai Capitolini, ufficio 18, vol. 978, cc. 66r-116r.

© 2017 Roberto Vergara Caffarelli

[c. 67r]

Alexander Lacchini  
Utriusque Signaturæ Referendarius  
Prothonotarius Apostolicus,  
S.Smi D.ni N.ri Papæ Auditor,  
Et Iudex Commissarius  
Specialiter Electus, ac Deputatus.

Cum S[ancitiss]imus D[ominus] N[oster] Pius Divina Providentia Papa VII precibus Ill[ustrissi]morum D[omini] D[omini] Ducis Balthaxarris, et aliorum de Caffarellis benigni annuens Chirographum propria manu S[ancitatis] Suæ die 3 currentis Mensis Martij subsignatum Nobis pro executione in eo contentorum direxerit, tenoris sequentis videlicet =

Monsignore Alessandro Lacchini N[ost]ro Uditore = Fin dall'anno 1803 fecero ricorso a Noi Eleonora Costaguti Vedova del fu Duca Alessandro Caffarelli, Marianna de Rossental Vedova del fu Gaetano Caffarelli anche come Madre, Tutrice, e Curatrice degli altri suoi Figli minori, il Duca<sup>1</sup> Baldassarre Caffarelli, i Canonici [c. 67v] Gaspare, e Gio[vanni] Battista Caffarelli, Costanza Caffarelli Lepri, e Marianna Caffarelli del Bufalo, tutti unitamente rappresentandoci che molte erano le Liti, che da gran tempo vertevano fra loro, alcune devolute al Tribunale della Ruota, e tutte le altre finalmente con nostro special Rescritto dei 4 Aprile 1802 rimesse a Monsig[no]re Napolioni<sup>2</sup>, Seguita però la deputazione di questo Giudice privato, ed interpostosi per un generale accomodamento Monsig[no]re A. C. Ridolfi<sup>3</sup>, anche per dare uno stabile sistema ai rispettivi interessi di tale Famiglia, ne fu aperta la trattativa, per lo che si giudicò opportuno esaminare amichevolmente a Tavolino le ragioni, e pretenzioni addotte da ciascuna delle Parti interessate, quindi venne in primo luogo esaminato il Credito della Duchessa Eleonora Vedova del Duca Alessandro per la restituzione della sua Dote, e quarto dotale nella somma in tutto di Scudi quindicimila, per cui avea obligati in virtù di

---

<sup>1</sup> - Per il titolo di Duca di Assergio dato nel 1658 da Filippo IV al marchese Gaspare Caffarelli “*eiusque Hæredes et successores ordine successivo*”, cioè secondo la successione napoletana, si veda in questo sito nella sezione “Documenti” lo scritto: 1803 *Costanza Cafarelli marchesa Lepri e prima duchessa di Assergio*. Baldassarre probabilmente credeva che il titolo di Duca gli venisse con la primogenitura o che la successione nel titolo fosse esclusivamente maschile, e ne fece, come anche i suoi successori, un uso costante, anche se improprio.

<sup>2</sup> - Girolamo Napolioni nel 1796 e nel 1804 era Promotore della Fede.

<sup>3</sup> - *Notizie per l'anno 1808*, nella stamperia Cracas, p. 72: «Monsignor Bernardino Ridolfi Primo Luogotenente Civile del Tribunale dell'A.C.». Si veda su di lui: «Perizie eseguite per incarico di mons. Bernardino Ridolfi, amministratore deputato da Pio VI all'inventario dei beni ereditari del principe Giulio Cesare Barberini [Colonna di Sciarra] spettanti alla casa Colonna di Sciarra.» Bernardino Ridolfi aveva comprato nel 1805 Villa Strozzi al Viminale per 4537 scudi dal duca Ferdinando Strozzi. Si veda su di lui il *Bollettino delle Leggi e Decreti Imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria per gli Stati Romani*, vol. I, Roma 1809, p. 261: «Nella seduta dell'11 luglio 1809 [...] la Consulta straordinaria per gli Stati di Roma ordina [...] art. 1. Sono nominati Giudici per le materie civili nel Tribunale dell'A.C. ossia Curia Innocenziana: Li Sig. Avvocato Vannutelli Francesco in luogo di Monsignor Ridolfi ...»

Chirografo del nostro Predecessore Clemente XIII di Sa[nta] Me[moria] i Beni primogeniali, e per la di cui restituzione aveva contro le [c. 68r] sudette Donna Costanza, e Donna Marianna di Lui Figlie, ed redi ottenuto il Giudicato di detto Monsig[no]r A. C. Ridolfi per gli atti del Paparozzi, ove si ordinava la detta restituzione per la metà in moneta d'argento, e per l'altra metà in moneta erosa<sup>4</sup>; In secondo luogo si considerò la pretenzione, tanto di Marianna Figlia del Duca Alessandro, che di Teresa, e Carolina Figlie di Don Gaetano di conseguire dalli diversi Patrimoni Caffarelli una qualche Dote ed assegnamento conveniente alla loro condizione; Fu quindi considerato io diritto già stabilito dal nostro Tribunale della Ruota, tanto della Successione in genere, che in specie alla Primogenitura, e Beni primogeniali a favore del Duca Don Baldassarre, sua linea, e Successione masculina, ed il Possesso effettivamente preso dal medesimo, come ancora il consecutivo di lui diritto per la restituzione dei frutti di detti Beni primogeniali percetti da Donna Costanza, e Donna Marianna, almeno dal giorno della mossa lite; i esaminò in quinto luogo la questione sul quantitativo della Dote già costituita a Donna Costanza [c. 68v] maritata al Marchese Carlo Lepri, specialmente per la quantità de' Beni allodiali compresi nei Fondi assegnati in dote; si considerò inoltre la Transazione fatte nel 1763 dal Duca Alessandro con Don Gaetano sopra la successione ai Beni fedecommissarij, in cui esso Duca Alessandro per se, e Suoi &c. si obligò di passare a titolo de' Fedecommissi a Don Gaetano, e Suoi Figli, e Descendenti in infinito l'annua invariabile Somma di Scudi quattrocentocinquanta, e rispettivamente il diritto, che precisamente derivava dalla detta Transazione, quale anzi i Figli di Don Gaetano, impugnando la Transazione, allegavano sulli accennati Fedecommissi a nome e per ragione propria, molto più doppio [no ad esporci, al più serio, e maturo esame, !] essersi spogliati della qualità ereditaria paterna con formale Istromento di ripudia stipolato li 26 Settembre 1801 per gli atti dello Sterlich, oggi Contucci Notaro di questa nostra Curia Capitolina; Vennero in Settimo luogo esaminate le Convenzioni Stabilite tra il detto Duca Alessandro, e li Canonici Don Gaspare, e Don Gio. Batt[ist]a Caffarelli, nelle quali [c. 69r] erasi egli obligato di passare ai detti Canonici suoi Fratelli loro vita natural durante annui Scudi quattrocentoventi, cioè Scudi duecentodieci per ciascuno a saldo di qualunque loro azione, e pretenzione; Così pure si considerarono le reintegrazioni, che si pretendevano dal ricorrente Duca D. Baldassarre, una cioè di Scudi tremila, e cinquecento alla Primogenitura, e l'altra di Scudi diecimila ai Fedecommissi, a tenore della obbligazione contratta dal fu Duca Baldassarre suo Avo, e dal fu Monsig[no]r Michel'Angelo di lui fratello per publico Istromento negli atti medesimi stipolati li 19 Luglio 1749; e finalmente si esaminò il dritto affacciato dallo stesso Duca D. Baldassarre, e del suo Fratello Don Gaetano di diriggere[sic] le proprie azioni dei pretesi Reintegri per la Primogenitura, e Fedecommissi, e per altre loro pretenzioni, particolarmente sulli Beni allodiali, e burgensatici già dati in Dote a Donna Costanza Caffarelli Lepri, e qualunque altro diritto, che pretendeva avere lo stesso D. Baldassarre sulli Feudi medesimi. Dopo di avere il tutto sottoposto, come gli Oratori proseguirono ad esporci, al più serio, e maturo esame, finalmente si stabilì di comune consenso una generale Transazione, e Concordia coi seguenti Patti, Capitoli, e condizioni, cioè

1.<sup>o</sup>, che per parte delle nominate Sorelle Caffarelli accettar si dovessero le Decisioni per Sentenze Rotali<sup>5</sup> sopra la Successione alla Primogenitura del fu Cavalier Baldassarre Caffarelli, tanto in genere, che in specie canonizzata a favore del Duca Don Badassarre uno dei ricorrenti, e sua Linea pere sé, e suoi &c. alla lite, ed al devolutivo ottenuto nell'immissione in genere, ed in specie, e convenendo per

---

<sup>4</sup> . GIAN-RINALDO CARLI, *Dell'origine e del commercio della moneta ...*, Milano 1804, p. 256: «Noi chiamiamo col nome di *moneta erosa* quella che è composta d'argento e di rame, ma che ha in se maggior quantità di questo che di quel metallo Oltremontani comunemente si chiama *moneta di biglion*.» Si veda anche l'opuscolo: *Riduzione giornale a moneta fina metallica di argento delle cedole, degli assegnati e della moneta erosa ...*, Roma 1807, p. 4 : «Così nel presente Libretto si ha la corrispondenza giornale tra la Moneta di Argento e la <Carta monetata, e Moneta erosa per gl'intieri Anni 8 dall'Anno 1796 a tutto l'Anno 1802.»; e p. 25: «Da Gennaio 1799 a tutto li 10 Febbraio 1800 l'aggio della moneta fina contro la moneta erosa d'Argento è *Per ogni Scudo fino di Argento baj. erosi cento sessata*. Ossia ogni Scudo eroso Bajocchi 62 e mezzo di Argento»; e p. 26 «Dalli 27 Giugno a tutto li 31 Dicembre 1802 *Per ogni scudo Fino di Argento Bajocchi Erosi Cento cinquanta*. Ossia per ogni Scudo eroso Bajocchi 66.666 di Argento.»

<sup>5</sup> - Sono le tre sentenze *innanzi Resta* del 2 maggio 1785, del 3 febbraio e del 9 giugno 1786, tutte contrarie alla pretesa del Duca Alessandro che «la primogenitura, dopo la sua morte, avesse progredito nei figli maschi nati delle sue figlie» Costanza e Marianna.

il tratto successivo di mai più reclamare [sic!] dalle Decisioni, e Sentenze sudette, e, salvo tutto ciò, che in forza di tale Concordia si rilasciava alle medesime sorelle, per il rimanente dovessero esse, oltre le particolari cessioni, e rinunce [sic!], come in appresso, generalmente cedere, e rinunciare a favore del Duca Don Baldassarre, e Don Gaetano di lui Fratello qualunque diritto, ragione, ed azione, che potesse loro competere sulli Fedecommissi della Casa Caffarelli, e sulla Primogenitura di Ludovica Clementini, [c. 70r] ;

2.°, che dalle medesime sorelle Caffarelli si dovessero cedere al Duca D. Baldassarre, e D. Gaetano Caffarelli i seguenti Capitali, cioè n.° dieci Luoghi de' Monti già provenienti dalla permuta della Tenuta di S. Biagio nel Territorio di Magliano, corpo allodiale del Feudo di Tarano<sup>6</sup> soggetto al Fedecommissso di Gi[ovan] Pietro Seniore, ed altresì le ragioni, e diritti ad esse competenti sopra gl'infrascritti Capitali, che sono n.° tre Canoni sopra alcuni Siti a Monte Caprino, la metà del Canone di Tivoli, giacché l'altra metà, che il fu Duca Alessandro acquistò dai Alimitelli [sic!] si pretendeva libera della di lui Eredità, benché questa fosse anch'essa fedecommissaria, godendosi per metà dalla Casa Caffarelli, e per l'altra metà dai Minutelli<sup>7</sup> [sic!] come proveniente dagli antichi fedecommissi di Prospero Seniore, e Gio[vanni] Andrea Caffarelli; così pure il Fienile alle Falde del Palazzo Caffarelli, e la Casa ivi pure situata con Lavatore; La Bottega ad uso di Fabreria proveniente dal Fedecommissso di Gio[van] Pietro Seniore; La Vigna in Prati colla Casa, e Tinello appartenenti ai tre sudetti antichi Fedecommissi [c.70v] La metà del Palazzo in Campidoglio co' suoi annessi, e connessi di Rimesse, Scuderie, ed altro appartenente al Fedecommissso di Gio[van] Pietro Seniore, essendo l'altra metà primogeniale a tenore del Giudicato Rotale; La Pesca delle Laccie, e la Casa in Ghetto appartenente al Fedecommissso, o sia Primogenitura Clementini; e finalmente il Cambio col Marchese Serlupi Crescenzi in sorte di Scudi tremila, benché creato a favore delle sudette D.a Costanza, e D.a Marianna, che in questa Transazione venne considerato per fedecommissario, attese le reintegrazioni dovute agli antichi Fedecommissi, e per un qualche compenso delle medesime essendosi convenuto, che sopra li detti Beni dovessero restar fermi li vincoli di successioni, e vocazioni a forma delle testamentarie Disposizioni dei Fedecommettenti;

3.°, che rapporto alla rifezzione delle Spese fatte in Giudizio, essendosi obbligate le Sorelle Caffarelli di rinfrancare il Duca D. Baldassarre delle spese occorse nella spedizione della Causa, e Sentenza Rotale sulla Immissione in specie in Piastre [c. 71r] centosessantacinque moneta d'argento, e in altri Scudi trenta moneta erosa per altre spese occorse in detta spedizione, e questa somma sborsarla nell'atto della stipolazione dell'Istromento di Concordia; ciò non ostante dichiarar si dovesse, che in conto di detta somma avevano già esse pagati Scudi cento moneta d'argento, ed il resto si sarebbe pagato nell'atto di detta stipolazione ;

4.°, Siccome ritrovavasi allora gravato soltanto il Patrimonio Caffarelli de' seguenti Debiti, cioè di scudi mille, e cinquecento dati per pagati dalle sudette Sorelle a diversi Creditori; L'assegnamento arretrato di quattro mesi a tutto Maggio 1802 dovuto alla Duchessa Eleonora Costaguti Vedova Caffarelli;

---

<sup>6</sup> -Il feudo di Torano o Turano in Abruzzo, (non lontano da Magliano de' Marsi in provincia di Aquila), di cui esistono presso la Biblioteca del Monastero di S. Scolastica di Subiaco - Archivio Colonna - Serie III BB - Busta 38 - numero 11: la concessione dell'anno 1520 di Fabrizio Colonna del castello a Giovan Pietro Caffarelli e - Busta 50 - numero 18: e l'assenso regio di Carlo V e Giovanna sua madre alla donazione, fatta da Giovanni Cafarelli *patrizio* romano al proprio figlio Ascanio. Il feudo di Turano fu venduto dai Caffarelli agli Antonini nel secolo XVIII. A Val de' Varri, Pescorocchiano (Rieti) è conservato l'archivio Coletti con i fondi appartenenti alle famiglie Caffarelli, Antonini, Coletti e Lepri. Il fondo più antico (secc. XVI - XVIII) è quello della famiglia Caffarelli: memorie, cause, benefici e rendiconti dell'erario di Turano, istrumenti, bolle vescovili, carte di amministrazione del feudo. Mentre il piccolo fondo della famiglia Lepri si riferisce al sec. XIX, i fondi delle famiglie Antonini e Coletti abbracciano i secoli XVII - XIX. sull'argomento si veda la Soprintendenza Archivistica e bibliografica del Lazio].Per il titolo di Marchese di Turano, si veda: <http://www.vergaracaffarelli.it/styled-11/files/1609-concessione-del-titolo-di-marches-di-turano-a-giovan-pietro-caffarelli.pdf>

Da non confondere questo feudo con il feudo di Tarano che è in provincia di Rieti, vicino a Magliano Sabina già annesso alla abbazia di Farfa e che fu feudo dei Savelli.

<sup>7</sup> Ovviamente sono i Minutilli Caffarelli, nostri avi.

L'assegnamento di detto mese di Maggio dovuto alli Canonici D. Gaspare, e D. Gio. Battista Caffarelli; i Conti de' Lavori di diversi Artisti; e gli assegnamenti star dovessero a carico del Duca D. Baldassarre, come viene meglio dichiarato ne Capitoli susseguenti; dovesse poi esser peso di dette Sorelle di [c. 71v] pagare il surriferito Debito ereditario di Scudi mille, e cinquecento, e l'assegnamento alla Duchessa Eleonora loro Madre per li quattro Mesi arretrati; con dichiarazione, che in corresponsività di tali Debiti accollatisi dalle Sorelle Caffarelli restasse, e restar dovesse propria delle medesime l'esigenza, e proprietà di tutti li frutti, tanto dei Capitali liberi ereditarij del fu Duca Alessandro loro Padre, quanto fedecommissarij qualunque, che dalle Sorelle si cedevano a D. Baldassarre, ed altri Caffarelli decorsi a tutto Maggio 1802;

5.º, che restasse similmente delle nominate Sorelle la restituzione della Dote alla di loro Madre, e la convenzione fra Loro per la Dotazione di Donna Marianna, essendosi a quest'oggetto ceduti, non meno i detti frutti, che gl'infradicendi Capitali;

6.º, che ad intuito di tale Concordia dovessero le Sorelle Caffarelli tra i Capitali come sopra ceduti, comprendervi il Mobilio allora esistente, con farsene la descrizione, a spese però del Duca Don Baldassarre, quando credesse di farla, eccettuati peraltro quei mobili, ch'erano di proprietà della Duchessa Eleonora loro Madre;


7.º, che, [c. 72r] siccome al Duca D. Baldassarre come Primogenito della Casa spettava il diritto di ritenere le chiavi dell'Archivio, così se ne dovesse fare, come ne fu fatta dalle Sorelle al medesimo per far la descrizione, ch'era già incominciata dal dì 27 Giugno detto anno a rogito del medesimo Notaro, da proseguirsi a spese dello stesso Duca Don Baldassarre; dichiarandosi in questo Capitolo, che, essendo stati riportati in detto Archivio vari Protocolli, mancava il secondo mazzo delle materie diverse, e l'Indice generale di esso Archivio, promettendo le dette Sorelle l'uno, e l'altro di riportare in Archivio, o dichiarare con giuramento di non averli mai presi, né ritenerli presso di Loro, o di altri per loro commissione;

8.º, che vicendevolmente il Duca D. Baldassarre, e D. Gaetano, e per esso la Duchessa Marianna de Rossental di lui Curatrice in corresponsività di tale Concordia, dovessero cedere, e rinunciare a favore della sudetta Donna Eleonora Costaguti Vedova del fu Duca Alessandro in restituzione della sua Dote di Scudi dodicimila, e del quarto dotale di Scudi tremila, come sopra dovuti, quanto anche a favore di Donna Marianna [c. 72v] Caffarelli per tutto ciò che a titolo di Dote potesse pretendere sulli Beni fedecommissarij della Casa Caffarelli, e all'una, ed all'altra unitamente sotto l'espresso obbligo di evizione, che de jure gli competesse, i seguenti Capitali, cioè = la Mola<sup>8</sup> a Porta Angelica amichevolmente considerata del valore di Scudi cinquemila, e cento = Il Cambio di Scudi mille dovuto dagli Eredi Orsini = Il Cambio Petrorsi di Scudi trecentocinquanta = Li Vacabili valutati scudi seimila novecento cinquantaquattro = Luoghi ventidue, e centesimi sessant'uno di Monti diversi valutati allora Scudi seicento sessanta = Il Credito di Scusi mille cinquecento trentatré colla nostra Camera Apostolica, ed il Fienile in Genzano valutato Scudi trecento settantacinque, rimarcando, che questi Crediti, e Fienile provenivano dal Patrimonio libero del Duca Alessndro, il quale però doveva sempre antistare alle reintegrazioni anteriori al Debito della Dote, e per conseguenza avevano in sé il vincolo di Fedecommissato, e Primogenitura per la somma di Scudi tredicimila, e cinquecento rilasciati [c. 93r] dai Creditori, cioè scudi diecimila a favore degli antichi Fedecommissi della Casa, e Scudi tremila, e cinquecento a favore della Primogenitura; così pure dovessero cedere, come sopra, il Granaio a Monte Caprino valutato Scudi mille, e ottocento, il quale, essendo stato fabricato dal Padre dell'Istitutore della Primogenitura, doveva considerarsi per la metà Patrimonio libero, e soggetto al vincolo sopradetto, e per l'altra metà primogeniale, quantunque, per non esser descritto nell'Inventario del

---

<sup>8</sup> - La descrizione e il disegno del torchio installato nella Mola di Porta Angelica è nella *Memoria sulla maniera di estrarre l'olio dai vinaccioli o sia dalle granelle dell'uva pubblicata dalla Società Georgica di Montecchio nella Marca* (Roma 1881). Su questa memoria si veda anche: *Efemeridi Letterarie di Roma*, n. 46 3 Novembre 1781, pp. 345-346. Sull'argomento vi è una nota a p. 604 della *Gazzetta Universale* (numero 75 di sabato 20 settembre 1783). Una breve nota è pure in *Notizie del Mondo* (n. 84 di sabato 20 ottobre 1781).

Fedecompresso, non sia stato compreso fra li Beni, a quali l'odierno Duca D. Baldassarre ha ottenuto l'immissione in specie del nostro Tribunale della Ruota; e finalmente la Casa con Macello a Campo Marzio valutata Scudi tremila trecento settantacinque proveniente dal Fedecompresso, o sia Primogenitura Clementini; ed inoltre si convenne, che per causa, e titolo di tale Concordia i sudetti Duca D. Baldassarre, e . Gaetano, e Duchessa di Rosental avrebbero ceduto, e rinunciato a qualunque diritto, e ragione, che potessero avere [c. 93v] sugli Beni già costituiti in Dote alla nominata D,a Costanza;



La descrizione e il disegno del torchio installato nella Mola di Porta Angelica è nella *Memoria sulla maniera di estrarre l'olio dai vinaccioli o sia dalle granelle dell'uva pubblicata dalla Società Georgica di Montecchio nella Marca* (Roma 1881).

«Dalla sovrana munificenza di Pio VI nello scorso anno 1780 furono fatti costruire, nella mola di Porta Angelica, un bel torchio ed una macina». [*Efemeridi Letterarie di Roma*, n. 46 del 3 Novembre 1781, pp. 345-346]

9.º. he relativamente alli sudetti capitali, che si cedevano dal Duca D. Baldassarre, ed altri Caffarelli alla Madre e Figlie Caffarelli, per rapporto alla Mola dovesse esso Duca D. Baldassarre promettere di ottenere la Grazia con il consenso del Padrone diretto per la perpetuità dell'Enfiteusi, o altrimenti alla mancanza della Linea Caffarelli, rimanesse questa obligata ad ogni interesse con sottoporre a tale obbligo tutti i Beni liberi e Fedecommessarj della Famiglia, e così anche i primogeniali previo il nostro Apostolco Benepacito; e detta Grazia di perpetuità dovesse ottenersi a tutte Spese, e cura del medesimo Duca D. Baldassarre; riguardo al Fienile, dovesse questo venderli dal Duca D. Baldassarre a tutto suo conto dentro il termine di un anno dal dì 9 Giugno dell'anno 1802 al prezzo stabilitogli di Scudi trecentosettantacinque per quanto restava ceduto, ed apprezzato; e lo stesso si convenne riguardo al granaro a Monte Caprino, cioè che anche questo dovesse dal Duca [c. 94r] detto venderli nel termine di tre anni dal detto giorno, e quindi pagare alle sorelle l'intiera somma di Scudi mille, e ottocento per quanto è stato valutato, con patto espresso, che il pagamento, tanto dei Scudi trecentosettantacinque, che dei Scudi mille, e ottocento farsi si dovesse a moneta effettiva esclusa sorte di carta monetata, obligando, ed ipotecando perciò a favore delle sorelle i Corpi convenuti cederli ad esso Duca D. Baldassarre per il puntuale pagamento delle sudette due somme nei tempi, e termini, come sopra, stabiliti, ancorché non si fosse effettuata la vendita dei divisati Fondi, colla espressa rinuncia a qualunque beneficio di riduzione, e con intesa, che le piggioni [sic!] da decorrere in quel frattempo [sic!] fino al giorno della vendita, e totale pagamento delle accennate somme, restassero a vantaggio, e credito delle Sorelle Caffarelli nell'annua somma di Scudi quindici per il Fienile, ed in annui Scudi settantacinque, e baj[occhi] 20 per il Granaro; Riguardo poi agli Officj Vacabili si convenne, che dovesse tenersi e fatto conto dell'intiero fruttato [c. 94v] dell'anno 1802; che correva, contando da Gennaro, e nel caso, che nel termine di ciascuno di detti tre anni consecutivi, vale a dire a tutto Dicembre 1804 per qualunque circostanza, esclusa quella di una Sede vacante, si trovasse diminuzione di più di una metà del fruttato relativamente a quello dell'anno 1802 dovesse subito il Duca D. Baldassarre supplire, e dare in compenso uno, o più Corpi del valore di Scudi mille, e

ottocento, o pagar questa somma a contanti, quando a Lui fosse piaciuto, in moneta effettiva però, e senza riduzione; spirato il qual termine peraltro, e non trovata la detta diminuzione, il detto Duca D. Baldassarre, ed altri Caffarelli non dovessero essere obligati ad altro compenso, promettendo però di procurare a loro spese la sopravvivenza di essi Vacabili per altri anni dodici da computarsi dal giorno della spirazione di quella già precedentemente ottenuta, con patto, che, non potendosi avere questa sopravvivenza ulteriore, fossero essi obligati a tutti i danni, ed interessi; Viceversa tanto la uchessa . Eleonora Costaguti Vedova Caffarelli Madre, quanto D.a Costanza [c. 95r] Marchesa Lepri, e D.a Marianna Sorelle Caffarelli in vista della cessione de' sovradescritti Beni, e delle convenzioni, come sopra, stabilite, dovessero contestualmente rinunciare a qualunque diritto, ragione, e credito, tanto per la restituzione della Dote, e Quarto dovuto alla Duchessa Eleonora, che per la dotazione di D.a Marianna rimanendo a carico, e peso di D.a Costanza Marchesa Lepri convenire con le medesime per i di loro diritti, essendosi tutto considerato nella cessione dei Capitali; e perciò dovessero le medesime nella più ampla forma legale rinunciare a qualunque loro pretenzione, tanto su i Beni primogeniali, quanto sopra tutti gli altri Beni, che rimanevano nel Patrimonio Caffarelli, quali soltanto dovessero rimanere affetti, ed obligati a favore delle Sorelle Caffarelli, fintanto che non fossero decorsi gli anni tre per compimento de' patti, e pesi, che si assumeva il Duca D. Baldassarre, cosiché [sic!] terminato questo tempo, e fatto il pagamento, dovessero i Beni rimaner liberi da tale ipoteka, che riguardava il favore, e le Persone delle medesime Sorelle:

Decimo, [c. 95v] che dovesse lo stesso Duca avere il peso di pagare il conto degli Artisti da un anno a quella parte, non eccedenti la somma di Scudi duecento, lasciando il di più a carico delle Sorelle, e dovesse inoltre pagare gli assegnamenti arretrati ai Canonici Caffarelli suoi Zij;

Undecimo, che in compenso della partita del mobilio ceduto dalle Sorelle al Duca D. Baldassarre, dovesse essere a loro favore riservato il frutto di dieci Luoghi de' Monti fedecommissarij provenienti dalla permuta del Fondo denominato = S. Biagio = nel Territorio di Magliano per annui Scudi dodici tassativamente in corrispondenza di un Capitale di Scudi trecento da rimanere anche questo assicurato sopra i medesimi luoghi de' Monti, restando però sempre in piena libertà del Duca D. Baldassarre di vendere, o tutto o parte di essi Luoghi in ogni, e qualunque tempo gli fosse piaciuto, purché sborsasse alle Sorelle i divisati Scudi trecento di Capitale, e in caso, che andassero tutti, o in parte di detti Luoghi de' Monti a perire, si convenne, che il Duca D. Baldassarre dovesse continuare a pagare alle Sorelle gli annui Scudi dodici, fin [c. 96r] che non gli fosse stato comodo di sborsare i detti Scudi trecento moneta senza riduzione alcuna;

Duodecimo, che in corresponsività della divisata cessione, per cui tutti gli interessati si considerarono obligati rispettivam[en]te, dovessero il Duca D. Baldassarre, ed altri discendenti del fu Gaetano Caffarelli, e li nominati Canonici, e ciascuno di essi contestualm[en]te rinunciare a qualunque suo preteso diritto, ragione, assegnamento, azione, e Credito, tanto rapporto alla restituzione de' frutti percetti, quanto riguardo alle pretese reintegrazioni, successioni, ed azioni qualunque sopra i Beni allodiali, burgensatici, Feudali, e rinvestimenti fatti colla vendita, e permuta de' medesimi, che si fossero mai potuti provare esistere nei Feudi costituiti in Dote a D.a Costanza Caffarelli Lepri, come pure rinunciare al diritto della rifezione delle spese de' Giudizi, eccettuati soltanto li Scudi centosessantacinque in moneta effettiva di oro, e di argento e li Scudi trenta erosi per la spedizione dell'ultima sentenza sull'Immissione in specie; ed altresì a qualunque altro preteso diritto, ragione [c. 96v] e pretenzione [sic!], che mai potessero affacciare, o affacciassero gl'altri Caffarelli Figli del fu Gaetano, e loro Madre contro le medesime Sorelle D.a Costanza, e D.a Marianna Caffarelli;

Decimoterzo, che viceversa le dette Sorelle, e la Duchessa Eleonora Costaguti Vedova Caffarelli loro Madre, pure in corresponsività della cessione, che avrebbero avuta dei Capitali, ed in riflesso delle convenzioni stabilite, ed accettate, come sopra dovessero anch'esse contestualmente cedere, e rinunciare, tanto al Devolutivo accordatogli dai Giudicati ottenuti dal Duca D. Baldassarre sull'Immissione in genere, ed in specie ai Beni primogeniali, quanto anche a qualunque diritto per vqualsivogliia ragione, e causa pensata, o impensata potesse loro competere sui Fedecommissi della



Casa Caffarelli; e specialm[en]te la Duchessa Eleonora dovesse rinunciare a qualunque ulteriore diritto, azione, e ragione a lei competente per la restituzione della Dote, e quarto, e frutti dotali, e D.a Maranna rispettivamente per la dotazione, ed assegnamento, rimanendo tutto considerato, e compreso nei Capitali convenuti cedersi, come sopra [c. 97r] e di più la Marchesa D.a Costanza Lepri dovesse assumere in sé il peso di convenire colla Madre, e colla Sorella su tutti li loro rispettivi diritti, e ragioni; e perciò le medesime Sorella e Madre, essendosi dichiarate pienamente contente di quanto era stato, come sopra, convenuto, dovessero similmente rinunciare a qualunque diritto, e pretenzione, tanto sulli Beni primogeniali, che sopra tutti gli altri Beni del Patrimonio Caffarelli, ermo però in essi il temporaneo vincolo enunciato in fine del precedente Cap. nono;

Nel capitolo decimoquarto poi venne dal Duca D Bartolomeo gratuitamente esibita alla Duchessa Eleonora Costaguti Vedova Caffarelli l'abitazione nell'appartamento superiore del Palazzo già abitato dal defonto suo marito, acciò non fosse altrimenti obligata procurarsi altrove l'abitazione, ma solamente da prevalersene per suo uso, con patto di dover poi rimanere questo appartamento in piena libertà in caso di lei mancanza, o assenza da Roma, o domiciliandosi altrove;

Decimoquinto finalmente, che [c. 97v] con tale Concordia rimanesse totalm[en]te estinta, e sopita qualunque Lite hinc inde, e di questa Concordia medesima, da ridursi a publico Istromento, implorar si dovesse a nome, e spese comuni di tutti gl'Interessati la nostra Sovrana Conferma, ed autorizzazione colla opportuna deroga ai vincoli di qualunque Fedecomesso, cui fossero in qualsivoglia modo soggetti i Fondi, e Capitali convenuti cedersi, come sopra, alle Caffarelli:

Questa Capitolazione come gli Oratori continuarono ad esporci, fu poi colla mediazione di detto Monsig[no]r Ridolfi, e con intelligenza del prefato Monsig[no]r Napolioni ridotta a publico Istromento di cui ci fu umiliata la copia stipolata per li medesimi atti dello Sterlich oggi Contucci sotto li 10 Agosto detto anno 1802 con tutte le Solennità, e col Decreto del Primo Collaterale della stessa nostra Curia Capitolina;

E siccome anche ivi fu espressamente riservato il nostro Apostolico Beneplacito approbatorio della medesima Concordia per la validità di quanto si era pattuito, e disposto riguardo ai Beni, e Capitali soggetti, tanto alla Primogenitura [c. 98r] istituita dal fu Cavalier Baldassarre Caffarelli con proibizione espressa di qualunque alienazione, presa la parola nella maggiore estensione sotto pena di devoluzione de' Beni a favore del Secondogenito, quanto agli antichi Fedecomessi della Casa Caffarelli, ed eziandio alla Primogenitura ordinata dalla predefonta Ludovica Clementini; così questo nostro Beneplacito umilmente, e concordem[en]te implorano i Ricorrenti colla dichiarazione, che tutti i convenuti patti, e capitoli della stabilita Concordia, e tutte le obbligazioni rispettivamente contratte dovessero perpetuamente osservarsi, ed adempirsi, non solo dalle Parti transigenti, e loro rispettivi Eredi, e Successor, ma anche dai futuri chiamati, e sostituiti a dette Primogeniture, e Fedecomessi qualunque, e colla opportuna deroga alle rispettive Disposizioni de' Fedecommettenti, e ad ogni altra cosa, che ostar potesse in contrario.

E Noi bene accogliendo la divisata Concordia in tutte le sue parti equa, e ragionevole, non incontrammo la minima difficoltà di munirla della nostra [c. 98v] sovrana conferma, ed accordare agli Oratori la richiesta Grazia in tutta la sua estensione come dal nostro Speciale Rescritto dei 17 Marzo 1803, su cui però fu imposta la legge di spedire l'opportuno Pontificio Chirografo:

Doppo di ciò, e prima di procedersi alla spedizione di questo Chirografo, è ricorso a Noi particolarmente il detto Duca Don Baldassarre Caffarelli, esponendoci che a forma della spesso detta Concordia la nominata D.a Costanza Caffarelli Marchesa Lepri fu ben sollecita di venire alla costituzione di Dote della di Lei germana Sorella D.a Marianna in occasione dei sponsali da essa contratti col Marchese Ottavio Paolo del Bufalo, e fra i Beni, e Capitali assegnati per detta Dote con Istromento publico, rogato li 4 Ottobre 1802 per gli atti del Gaudenzi uno dei Notari del nostro Tribunale del Vicariato, comprese il Canone, o sia l'annua Risposta di Scudi duecentoquattro, e

baj[occhi] 47, che la nostra Camera Apostolica mediante Istromento rogato li 5 ottobre 1781 per gli atti del Toschi Segretario della stessa Camera erasi obligata di pagare al fu Duca Alessandro Caffarelli per la subenfiteusi [c. 99r] conseguita di una Mola a Porta Angelica; qual Canone era appunto uno dei Capitali, che nella precedente Transazione fu dall'Or[ator]e ceduto, e trasferito in d[ett]a D.a Costanza Lepri per il valore di Scudi cinquemila, e cento<sup>9</sup>;

Ci ha inoltre rappresentato, che, siccome l'originaria Investitura di detta Mola fu fatta dai Monaci di S. Gregorio al Monte Celio a favore dei defonti Duchi Alessandro, e Gaetano Caffarelli, e ristrettivamente alla loro Discendenza masculina, così il Marchese del Bufalo ricevè il divisato Canone in parte di detta Dote a condizione di doversi dall'O[rato]re procurare la perpetuità dell'Enfiteusi della Mola, ed annessi trasferita col surriferito Contratto di Subenfiteusi nella nostra Camera, altrimenti intendeva, che la Casa Caffarelli fosse tenuta a tutti i Danni, che ne fossero potuti venire, non essendo però mai riuscito conseguire dai Monaci ad onta delle maggiori premure reiteratamente avanzate ai medesimi la perpetuazione dell'Enfiteusi, quindi si è dal Marchese del Bufalo con D.a Costanza Caffarelli Lepri, e coll'O[rato]re conciliata una permuta, quale si è finalmente fatta per publico Istromento, di [c. 99v] cui ci è stata umiliata la copia, stipolato con tutte le solennità per gli atti del sudetto Notaro Contucci sotto il 10 Gennaro dello scorso anno 1807, onde risulta, che detto Marchese del Bufalo tanto in nome proprio, che come Marito, e legittimo Amministratore di detta D.a Marianna Caffarelli ritoccedè la poc'anzi detta annua risposta, o sia Canone di Scudi duecentoquattro, e baj[occhi] 47 alla Marchesa Costanza Caffarelli Lepri, da cui fu contestualmente ritocceduto, e trasferito a favore del ricorrente Duca Don Baldassarre, con patto, che tale rispettiva retrocessione non dovesse avere il suo effetto, se non doppo che l'Oratore avesse a tutta sua cura, e spese riportato, e spedito il nostro Pontificio Chirografo confermatario, tanto della precedente Concordia del 1802, che del presente Contratto di permuta;

Viceversa il Duca Oratore, che possedeva, come con altra particolare Memoria ci ha rappresentato, il dominio diretto di rubbia novanta di Mecchie denotate = La Gogna, e Santa Petita = , e della metà de' quarti detti = Le Communanze, e Gallinara = nella Tenuta di Torre S. Lorenzo [c. 100r] fuori di Porta S. Paolo, Fondi tutti colla intiera Tenuta soggetti alla Primogenitura istituita dal fu Cavalier Baldassarre Caffarelli, quali per publico Istromento di cui ci è stata umiliata la copia, rogato li 30 Aprile 1760 per gli atti del Maccari oggi Contucci Notaro sudetto Capitolino, il fu Duca Alessandro Caffarelli possessore in quel tempo di detta Primogenitura diede in enfiteusi perpetua a Domenico, ed altri Fratelli Bartoli per l'annuo Canone di Scudi centocinquanta; contratto che essendosi riconosciuto evidentemente utile, e vantaggioso anche per i futuri chiamati alla Primogenitura sudetta, meritò di essere pienamente approvato, ed autorizzato dal nostro Predecessore Clemente XIII, di Sa[nta] Me[moria] con suo speciale Rescritto, di cui ci è stata pure umiliata la copia, emanato li 25 Aprile 1761; quale utile dominio su detti Fondi venne successivamente acquistato dal fu Domenico di Pietro, che ne fece la ricognizione in Dominum<sup>10</sup> con il convenuto Laudemio<sup>11</sup> a favore della Casa Caffarelli per

---

<sup>9</sup> - Poiché il capitale di scudi 5.100 dava un frutto annuo di scudi 204,47 l'interesse era del 4%.

<sup>10</sup> Valido anche ora come si legge in internet: « L'art. 969 cod.civ. prevede una peculiare figura di atto avente *natura ricognitiva*, stabilendo che il concedente possa richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio. La norma ha l'evidente scopo di impedire che l'enfiteuta possa agire per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione della proprietà, decorso il termine ventennale a far tempo dall'inizio del possesso del bene. Infatti, come detto, la latitudine dei poteri spettanti all'enfiteuta è di consistenza tale da non rendere concretamente percepibile la differenza tra l'esercizio del possesso *uti dominus* da quello facente capo. Che l'efficacia di questa figura si sostanzia sotto il profilo probatorio è confermato dal fatto che, come è stato osservato, al fine di affermare l'esistenza del diritto del concedente non è indispensabile l'esibizione dell'atto costitutivo originale, potendo bastare l'atto ricognitivo che dimostra il contenuto del diritto, se la controparte non esibisca a propria volta un titolo costitutivo di segno difforme. La dottrina ha qualificato la natura causale dell'atto in esame riconducendola alla *funzione accertativa*, contrapposta come tale a quella *dispositiva*.»

<sup>11</sup> - Da Internet: «Il *laudemio*, dal latino medievale *laudemium*, probabilmente derivato da *laudare*, approvare, era la prestazione che, ad ogni mutamento della persona del signore o del vassallo, era anticamente dovuta al signore. [...] Il termine, per l'analogia che i giuristi medievali stabilirono tra il feudo e l'enfiteusi, passò a indicare anche la tassa di



pubblico Istromento, di cui ci è stata similmente umiliata la copia, per gli atti medesimi [c. 100v] stipolato sotto li 29 Dicembre 1766 a nativitate, ed attualmente si gode dal di lui Figlio, ed Erede Pamfilo di Pietro, che paga l'annua risposta di soli Scudi centotrentacinque, ritenendosi gli altri Scudi quindici per la rata commodi della Dativa reale<sup>12</sup>;

Esso Oratore adunque in luogo del sudetto Canone della mola colla nostra Camera ritrocédutogli, come sopra, e considerato nella Transazione del 1802 per un Capitale di Scudi cinquemila, e cento, surrogò pure colla riserva del nostro Apostolico Beneplacito, e cedé a D.a Costanza Caffarelli Lepri, ed Essa a D.a Marianna sua Sorella, ed al Marchese del Bufalo, non solo il dominio diretto sulle riferite Macchie, e sulla metà dei sudetti quarti nella Tenuta in Vocabolo = Torre S. Lorenzo = o sia il diritto di esiggere da Pamfilo di Pietro attuale enfiteuta il succennato annuo Canone di Scudi centotrentacinque depurato dal peso della Dativa reale, che resta pienamente a carico dell'Enfiteuta, come sopra; qual diritto, e dominio diretto fu concordemente valutato<sup>13</sup> per un capitale di Scudi tremilatrecentosessantacinque; ma inoltre il Palazzetto posto [c. 101r] in Roma in fine del vicolo di Tor de' Specchj incontro al Monastero, e contiguo alla Chiesa di . Orsola, che dal Capitolo di S. Marco si pretende gravato del peso, o sia prestazione annua di scudi diciotto, e baj. 75 in suo favore; e questo, detraendosi l'importo del Capitolo di detta annua pretesa prestazione, o peso, fu secondo lo stato attuale del Fondo medesimo concordemente valutato Scudi duemilatrecentoventicinque, restando però a carico di Donna Costanza Caffarelli Lepri, e per essa a carico della Sorella D.a Marianna, e del Marchese del Bufalo di Lei Marito, il peso di dare al Capitolo di S. Marco la detta annua prestazione, se sussistesse; ed a condizione, che, riuscendo al ricorrente Duca D. Baldassarre di liberare il detto Fondo dall'enunciata annua risposta, o Canone di Scudi diciotto, e baj. 75, in tal caso fosse obbligata la medesima D.a Costanza, e per essa la di lei Sorella, ed il prefato Marchese del Bufalo di corrispondere all'Oratore la detta Somma annualmente, ovvero cedergli un Capitale, che corrispondesse il sudetto annuo frutto di Scudi diciotto, e baj. 75;

Inoltre, siccome la concordata valuta dei Capitali, che il ricorrente [c. 101v] Duca D. Baldassarre cedé a titolo di permuta a D.a Costanza Caffarelli Lepri, , e per essa al Marchese del Bufalo, come sopra, importando in tutto la somma di Scudi cinquemila, e settecento, superava di Scudi seicento il valore in soli Scudi cinquemila, e cento al Capitale del Canone sulla mola di Porta Angelica ritrocéduto parimente, come sopra, dal Marchese del Bufalo a detta D.a Costanza, e da questa all'O[rato]re; così per conguagliare hinc inde l'importo della Permuta medesima esso Marchese del Bufalo col pieno consenso della nominata Marchesa Lepri, e di altri interessati cedé al ricorrente Duca Don Baldassarre Caffarelli il suo Uffizio Vacabile detto = Cavalierato di S. Pietro<sup>14</sup> = concordem[en]te valutato Scudi seicento, che coi Scudi cinquemila, e cento Capitale del Canone della Mola, come sopra, ritrocéduto venivano a formare il pieno dei Scudi cinquemila, e settecento corrispondenti al valore dei Capitali

---

rinnovazione di tutte le concessioni di fondi a lunga durata. In Italia il codice civile del 1865 abolì all'articolo 1562 in caso di trasmissione del fondo enfiteutico ogni prestazione al concedente.»

<sup>12</sup> - LUIGI CECCONI, *Repertorio generale di giurisprudenza dei tribunali romanI per l'anno 1829*, Roma 1829, pp. 338-339: «Allorché [Legge 19 marzo 1801] si impose la fondiaria detta dativa reale se alli beni enfiteutici non fossero distintamente descritti nel censo li dominii utili, e li diretti si volle pagarsi dall'Enfiteuta ritenendosi una rata sul canone [...] Si è ben esenti dalla ritenzione della rata commodi quando si è promessa franca da ogni gabella imposta, o da imporsi [...] In tutti i casi, ne' quali tra due contraenti siasi convenuto nella formazione dei loro contratti, che i Canoni, Censi, Frutti compensativi, ed altre simili annue prestazioni debbano farsi libere, e franche da ogni gabella, e tassa imposta, o da imporsi, di qualunque genere e natura si sia, o con altri termini ed espressioni equivalenti; i prefati creditori de' Censi, Canoni, Livelli non saranno tenuti a concorrere in alcuna parte, al pagamento della Dativa reale: ma dovrà il pagamento della medesima intieramente rifondersi sopra i debitori de' predetti Canoni, Censi, Livelli. [...] Se il padrone diretto, e l'utile ricavan vantaggio dallo stesso fondo enfiteutico perché ambi sentano il peso della dativa, l'utile pagandola per l'intiero ha diritto ritenersene la rata commodi in pagare il Canone.»

<sup>13</sup> - Anche qui la valutazione del capitale a partire del reddito è fatta in base all'interesse del 4%.

<sup>14</sup> - Per i Cavalieri di S. Pietro si veda, per esempio, ANTONIO FEDERICO BÜSCHING, *La Italia geografico-storico-politica*, Tomo IV, Venezia 1780, p. 11

dati in permuta dall'O[rato]re, il quale oltre l'obbligo di evizione, che assunsero anche gli altri Contraenti secondo la natura di tale Contratto di permuta, promise, non solo di [c. 102r] spedire il Pontificio Chirografo approbatorio della surriferita Concordia del 1802; ma ancora d'implorare la nostra Sovrana eonferma della successiva Permuta sudetta colla deroga ai vincoli di detta Primogenitura, e Fedecommissi Caffarelli, a' quali soggiacevano i Fondi da lui permutati, cioè il Capitale del Canone sulle Macchie, e sulla metà dei quarti nella Tenuta di Torre S. Lorenzo, ed il Palazzetto a Tor de' Specchi.

Esso Oratore adunque in scarico dell'assunta obbligazione ci ha umilmente supplicati, affinché nel presente Chirografo da spedirsi per la già accordata conferma della Concordia del 10 Agosto 1802, venga colle preaccennate deroghe compresa anche l'approvazione della poc'anzidetta Permuta, e dichiarati li Capitali, dati dall'O[rato]re con questo titolo al Marchese del Bufalo come Marito di D.a Marianna Caffarelli, totalm[en]te liberi da qualunque vincolo fedecommissario, e primogeniale.

Finalmente ci ha il Ricorrente medesimo esposto, che con altro nostro grazioso Rescritto del 10 Dicembre 1806 emanato per organo di Monsig[nor]e Tesoriere Generale, ci siamo Noi [c. 102v] degnati di abilitarlo a cedere a favore della nostra Camera, accollandosi in corresponsività la Camera stessa il pagamento di alcuni pressanti Debiti della di lui Famiglia; e siccome era già egli fin d'allora in concerto col Marchese del Bufalo di effettuare la surriferita Permuta, ancorché non ne fosse ancor stipolato l'Istromento, e di avere la retrocessione del sudetto Canone di Scudi duecentoquattro, e baj. 47, che si paga dalla Camera per la spesso detta subenfiteusi della Mola a Porta Angelica, non meno, che la cessione del sudetto Vacabile Cavalierato S. Pietro; così fra i Capitali, che in sequela del poc'anzi accennato Rescritto diede l'Oratore alla nostra Camera, comprese, tanto il Vacabile, che il Canone sulla Mola a Porta Angelica;

Riflette quindi egli, che in questi due Capitali secondo le solite regole dovrebbero trasferirsi tutti quei vincoli di Primogenitura, Fedecommissio, ed altri cui soggiacevano i Beni dati dall'O[rato]re al Marchese del Bufalo in permuta, dovendo il Marchese del Bufalo averli, e possederli totalmente [c. 103r] liberi da qualunque vincolo fuori di quello della Dote di D.a Marianna Caffarelli sua Consorte;

Questa ulteriore Grazia dunque implora il medesimo Ricorrente colle istesse preaccennate deroghe, cioè, che nel presente Chirografo da spedirsi per la nostra Sovrana conferma della Transazione del 1802, e successiva permuta dei 10 Gennaro dello scorso anno 1807, vengano dichiarati liberi da tutti li divisati vincoli anche li poc'anzidetti due Capitali da lui ceduti alla nostra Camera, cioè il Vacabile Cavalierato S. Pietro, ed il Canone sulla Mola a Porta Angelica;

Dichiarazione, che anzi giova moltissimo ai futuri chiamati, poichè detti Capitali, come prosiegue [sic!] egli ad esporci, si cedono alla nostra Camera col peso di pagare fra gli altri Debiti del Patrimonio Caffarelli quello di Scudi quattromila quattrocento novantasei al Marchese Serlupi per Cambi creati colla ipoteca de' Beni Primogeniali, e l'altro di Scudi duemila cento settantacinque a favore della nominata D. Costanza Caffarelli Lepri dovuti in sequela della generale divisione de' Beni, e [c. 103v] Transazione sudetta, per cui si potrebbero impetere in forza de' Sovrani Indulti anche i Beni fedecommissarij, e primogeniali, mancando nella Famiglia Beni liberi per tanta Somma.



Si legga qui sotto quanto è inciso nel basamento

MARIANNA EX DUCIBUS CAFFARELLI  
PIETATE MORUMQUE INTEGRITATE CONIUGI CARISSIMI  
IMMATURO FATO SUIS EREPTAE  
MARCHIO OCTAVIUS PAULUS DE BUBALO  
MOERORIS STUDIQUE SUI MONUMENTUM POSUIT  
DECESSIT QUARTO IDUS DECEMBRIS MDCCCXVI  
AETATIS SUAE XXXVIII

Noi dunque bene accogliendo anche questa nuova particolare supplica del Duca Baldassarre Caffarelli, e preso tutto in considerazione, volendo in vista delle cose esposteci usare tanto verso lo stesso Duca, che verso gli altri prenommati Ricorrenti, gli atti della nostra Paterna Clemenza, siamo benignamente condiscesi ad accordare le richieste Grazie, come in'appresso [sic!].

Avendo pertanto nel presente nostro Chirografo per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato l'intero tenore delle menzionate Primogeniture rispettivam[en]te istituite dal fu Cavalier Baldassarre Caffarelli, e dalla predefonta Ludovica Clementini, e di qualunque altra Primogenitura Caffarelli, come pure di tutti, quanti sono i Fedecommissi, cui possono essere in qualsivoglia modo soggetti li Beni, e Capitali, come sopra transatti, permutati, e ceduti, delle Sostituzioni, proibizioni [c. 104r] di qualunque alienazione, e permuta de' Beni, e Capitali fedecommissarj, e primogeniali, preso il Vocabolo di alienazione nel suo più esteso significato, e quella, se vi fosse, o s'intendesse virtualmente

compresa, di ricorrere al Principe Supremo per ottenerne la facoltà, e deroga, sebbene sotto pena di caducità, e privazione da incorrersi in caso di contravvenzione [sic!] a beneficio, e comodo degli altri successivam[en]te chiamati, e sostituiti, e della nullità de' Contratti, ed altri pesi, condizioni, e vincoli risultanti dalle rispettive Disposizioni de' Fedecommettenti; così anche il tenore dell'Istromento di Concordia solennemente stipolato li 10 Agosto 1802 per gli atti del sudetto Notaro Stelrich oggi Contucci per sistemare tutti gl'Interessi della Casa Caffarelli, e di tutti i patti, capitoli, e condizioni fra li Transigenti concordate, ed espresse nel medesimo Istromento, delle quali s'implora la nostra Sovrana conferma; come pure di tutti gli atti precedentemente fatti nei diversi sudetti Tribunali, e dei Documenti hinc inde prodotti, onde risulta la giustizia della medesima poc'anzi detta Concordia;

Similmente il tenore dell'altro [c. 104v] Istromento di Permuta per gli atti medesimi stipolato il 10 Gennaio dello scorso anno 1807, fra il Duca D. Baldassarre Caffarelli, D.a Costanza Caffarelli Lepri, D.a Marianna Caffarelli, ed il Marchese Ottavio Paolo del Bufalo, come di tutti i patti, e condizioni contenute nel medesimo Istromento, delle quali pure s'implora la nostra Pontificia autorizzazione;

Di più il tenore del precedente nostro Rescritto dei 10 Dicembre 1806 emanato per organo di Monsig[nor]e nostro Tesoriere Generale, ove ci siamo Noi degnati di ammettere, ed accettare la cessione, che a favore della nostra Camera Apostolica ha il ricorrente Duca D. Baldassarre Caffarelli proposto dei diversi suoi Capitali, comprendendo fra questi lo spesso detto Canone di Scudi duecentoquattro, e baj. 47 sulla Mola a Porta Angelica, ed il riferito Vacabile Cavalierato S. Pietro, col peso però alla stessa Camera di soddisfare i diversi Creditori del Patrimonio Caffarelli contemporaneamente accollatigli in corresponsività della medesima Cessione, fra i quali anche quelli, che pure in forza de Pontificj Indulti avevano il diritto di perseguire i Beni [c. 105r] fedecommissarij, e primogeniali di detta Famiglia, onde risulta la ragionevolezza della istanza fattaci da esso Duca D. Baldassarre di dichiarar liberi da qualunque vincolo fedecommissario, e primogeniale i succennati due Capitali ceduti alla nostra Camera, cioè il Canone, ed il Vacabile, ancorché in forza della permuta, come sopra, fatta col Marchese del Bufalo si sarebbero dovuti in essi trasferire tutti i vincoli di Primogenitura, Fedecommissario, ed altro, cui soggiacevano i due Fondi, cioè il Canone sulle Macchie, e sulla metà dei quarti della Tenuta di Torre S. Lorenzo, ed il Palazzetto a Tor de' Specchi, col titolo della Permuta medesima dati dal Duca Caffarelli a D.a Costanza Caffarelli Lepri, e per essa alla di Lei germana Sorella D.a Marianna, ed al Marchese del Bufalo di Lei Marito in soddisfazione [sic!] della Dote della stessa D.a Marianna, in conseguenza liberi dai divisati vincoli fedecommissarij, e primogeniali, e di ogni altra cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi;

Esimendo, e preservando primieramente Noi colla pienezza della nostra [c. 105v] suprema Potestà il Duca Don Baldassarre Caffarelli supplicante, ed il di lui Fratello consenziente, come sopra, e, quando faccia di bisogno, anche tutti gli altri Interessati nella Concordia del 1802, a nome de' quali uniti col detto Duca D. Baldassarre ci fu umiliata la prima Supplica per l'approvazione della medesima Concordia, da ogni caducità, e pena, nella quale per il ricorso, o ricorsi fattici per impetrare, ed ottenere le presenti Grazie, o per avere alle medesime rispettivamente acconsentito, o per essersene serviti, e fatto in sequela verun'atto [sic!] in qualsivoglia modo contrario alla volontà de' fedecommettenti, da chicchesia [sic!] Persona, ancorché privilegiata, e privilegiatissima, ecclesiastica, e Luogo Pio, e di special nota degna, si pretendesse in futuro, per quanto però si esprime nel presente nostro Chirografo, sua esecuzione, e total effettuazione delle presenti Grazie, e non altrimenti;

Di nostra certa scienza, e similmente colla pienezza della nostra suprema Potestà vi ordiniamo di approvare in nome [c. 106r] nostro, confermare, ed autorizzare [sic], conforme Noi approviamo, confermiamo, ed autorizziamo in tutte le sue parti la surriferita Concordia, che fin sotto li 10 Agosto 102 per publico Istromento, rogato per gli atti oggi del Contucci Notaro Capitolino, fra loro stabilirono colla riserva del nostro Apostolico Beneplacito gl'Interessati nell'Asse della Casa Caffarelli, cioè il più volte nominato Duca D. Baldassarre, ed il suo germano Fratello D. Gaetano, e per esso, essendo allora tuttavia minore, la detta D.a Marian[n]a de Rossental Vedova del fu Gaetano Caffarelli, di lui Madre, e Curatrice, i Canonici D. Gaspare, e D. Gio. Batt[ist]a Caffarelli, la Duchessa Eleonora Costaguti

Vedova del fu Duca Alessandro Caffarelli, e le Sorelle D.a Costanza Marchesa Lepri, e D. Marianna ora Marchesa del Bufalo, Figlie ambidue [sic!] della medesima Duchessa Eleonora, e di esso Duca Alessandro, per sedare, e comporre tutte le questioni, e differenze rispettivamente insorte fra loro, sia per i diritti di successione ai Beni, o liberi, o fedecommissarj, e primogeniali della Casa; sia per gli annui assegnamenti, o convenuti, o dovuti per [c. 106v] disposizione di ragione, sia per le Doti, o costituite, o da costituirsi, e rispettivamente anche da restituirsi col suo quarto, com'era quella della Duchessa D. Eleonora Costaguti Vedova Caffarelli; sia finalmente per qualunque altro oggetto enunciato nella parte narrativa del presente Chirografo.

Intendendo Noi di singolarmente approvare tutti i patti capitoli, e condizioni contenute, ed espresse nel poc'anzi detto Istromento, e riportate pure in detta parete narrativa del presente Chirografo, ove però non si oppongano alla disposizione di questo Chirografo medesimo;

Volendo, ed ordinando similmente Noi, che tale Concordia con tutta la sua Capitolazione debba in ogni futuro tempo inviolabilmente osservarsi, e seguirsi, ed adempirsi, tanto dai Contraenti, e loro rispettivi Eredi, e Successori, quanto anche dai futuri chiamati, e sostituiti a dette Primogeniture, e Fedecommissi qualsivogliano;

In coerenza di che dichiararete [sic!] pure in nome nostro, conforme Noi dichiariamo essere nostra mente, e volontà, che tutti li Beni, e Capitali in detta [c. 107r] Transazione per titolo dell'enunciate Doti, o rilasciati, o ceduti alla Duchessa Eleonora Costaguti Vedova Caffarelli, ed alle sue Figlie D.a Costanza Marchesa Lepri, e D.a Marianna Caffarelli, ora Marchesa del Bufalo, siano, e debbano considerarsi totalmente liberi, e disciolti da qualunque vincolo fedecommissario, e primogeniale;

Ferme però sempre le rinuncie [sic!] hinc inde fatte, e le obbligazioni vicendevolmente assunte, per l'adempimento anzi delle quali, bisognando, vogliamo, che siano rispettivamente obligati, ed ipotecati anche i Beni fedecommissarj, e primogeniali della Casa Caffarelli, in tutto e per tutto però, come si è convenuto nel medesimo Istromento di Transazione.

Inoltre, siccome fra li Capitali in detta Concordia ceduti a D. Costanza Caffarelli Marchesa Lepri, col peso di costituire la Dote alla sua germana Sorella D.a Marianna, uno fu quello del Canone di Scudi duecentoquattro, e baj. 47, che in vigore dell'accennata Subenfiteusi si paga dalla nostra Camera Apostolica sulla Mola a Porta Angelica di diretto dominio dei Monaci di [c. 107v] S. Gregorio al Monte Celio, valutato detto Canone in Capitale di Scudi cinquemila, e cento, e trasferito a detta D. Costanza con promessa del Duca D. Baldassarre Caffarelli suo Cugino di procurare il consenso di detti Monaci, non solo per tale cessione, e traslazione, ma inoltre per la perpetuità di questa Enfiteusi, che a forma dell'Istromento di prima Investitura era limitata, e ristretta alla sola Linea masculina Caffarelli, cola qual condizione fu poi lo stesso Canone per la medesima valuta di Scudi cinquemila, e cento da essa D.a Costanza ceduto alla Sorella D.a Marianna a titolo di Dote in occasione del di Lai matrimonio effettuato col Marchese Ottavio Paolo del Bufalo a tenore dell'Istromento rogato li 4 Ottobre 1802 per gli atti del Gaudenzi uno dei Notari di questo nostro Tribunale del Vicariato;

e siccome ancora, non essendo riuscito al Duca D. Baldassarre Caffarelli ottenere il divisato consenso dei Monaci di . Gregorio Direttarj<sup>15</sup> di detta Mola, ed avendo perciò reclamato il Marchese del Bufalo, tanto in nome proprio, che come Marito, e legittimo [c. 108r] Amministratore della sudetta D.a Marianna Caffarelli, per avere in luogo del Canone la surrogazione di altro equivalente Capitale libero da consegnarglisi a titolo di Dote alla nominata sua Consorte, come sopra, costituita, ha dovuto poi esso Duca D. Baldassarre in adempimento dell'obbligo da lui assunto nel precedente Istromento di Concordia prestarsi alla richiesta fatta dal detto Marchese del Bufalo, e stipolare, come ha stipolato col medesimo, e colla detta sua Cugina D.a Costanza Marchesa Lepri sotto li 10 Gennaro dello scorso anno 1807 per gli atti dello stesso Notaro Contucci il surriferito solenne Istromento di permuta, ove,

---

<sup>15</sup> - Direttario è colui che concede l'enfiteusi.

accettando egli la retrocessione del sudetto Canone sulla Mola a Porta Angelica fatta dal Marchese del Bufalo nel divisato nome a D. Costanza, e da questa a Lui, cioè ad esso Duca D. Baldassarre, ha poi egli stesso colla mediazione sudetta, e colla riserva pure del nostro Apostolico Beneplacito, trasferito, e ceduto al Marchese del Bufalo in permuta li due altri surriferiti Feudi, e Capitali fedecommissarij, e primogeniali, cioè il dominio diretto sulle rubbie novanta circa di Macchie [c. 108v] denominate = la Gogna =, e Santa Petita e sulla metà de' quarti detti = le Communanze e Gallinara = nella Tenuta di Torre S. Lorenzo fuori di Porta S. Paolo (l'utile dominio de' quali era stato già concesso dal fu Duca Alessandro Caffarelli a Domenico, ed altri Fratelli Bartoli per l'annuo Canone di Scudi centocinquanta a forma dell'Istromento di perpetua Investitura rogato per gli stessi atti oggi del Contucci nel dì 30 Aprile 1760, quale, siccome fu approvato dal nostro Predecessore Clemente XIII di Sa[n]ta Me[m]oria] con suo speciale Rescritto dei 25 Aprile 1761, così anche Noi per ogni buon fine, e per maggior cautela intendiamo confermare, ed autorizzare, conforme approviamo, ed autorizziamo pure il passaggio fatto di questa Enfiteusi nella Famiglia di Pietro, che oggi ne paga l'annua risposta di soli Scudi centotrentacinque ritenendosi gl'altri Scudi quindici per la rata commodi della Dativa Reale), e questo Dominio diretto, o sia il diritto di esiggere [sic!] il sudetto Canone per la valuta di scudi tremilatrecentosettantacinque ;

L'altro Fondo poi, che il Duca Baldassarre ha ceduto, come sopra, in permuta [c. 109r] è il succennato Palazzetto a Tor de' Specchi, e questo per il valore concordemente fissato nella somma di Scudi duemilatrecentoventicinque, restando però al detto Marchese del Bufalo il carico di pagare l'annua prestazione di scudi diciotto, e baj. 75 pretesa dal Capitolo di . Marco, se, e come di ragione, mentre, riuscendo al Duca D. Baldassarre di far dichiarare insussistente la pretenzione di detto Capitolo, allo stesso Duca dovrà il Marchese del Bufalo corrispondere la d[ett]a annua somma di Scudi diciotto, e baj. 75, o cedergli altro Capitale di equivalente fruttato; e finalmente ricevendo esso Duca Caffarelli per la valuta di Scudi seicento il divisato Vacabile = Cavaliato S. Pietro = cedutogli dal Marchese del Bufalo in conguaglio della valuta dei due Capitali dati dal Duca Caffarelli in permuta, come sopra, la quale era appunto per Scudi seicento maggiore dell'importo del Canone sulla Mola a Porta Angelica;

Ciò posto, riconoscendo Noi giusta la petizione di detto Marchese del Bufalo, perché fondata sull'assicurazione della Dote di Donna Marianna Caffarelli sua Consorte, e sulle convenzioni stabilite nella precedente [c.109v] Concordia, e ravvisando anzi necessario il sud[ett]o Contratto di permuta, vi ordiniamo di approvare similmente in nome nostro, confermare, ed autorizzare, conforme Noi approviamo, confermiamo, ed autorizziamo [sic!] la medesima poc' anzi detta permuta con tutti li Patti, Capitoli, e Condizioni contenute, ed espresse nel sudetto Istromento dei 10 Gennaro dello scorso anno 1807, e riportate pure nella parte narrativa del presente Chirografo;

Volendo, ed ordinando parimenti Noi, che anche questo Contratto di permuta debba perpetuamente osservarsi, ed adempirsi, tanto dai Contraenti, e loro rispettivi Eredi, e Successori, quanto anche dai futuri chiamati, e sostituiti a dette Primogeniture, e Fedecommissi qualsivogliano:

Come nel tempo stesso vogliamo, e dichiariamo totalmente liberi, e disciolti da qualunque vincolo fedecommissario, e primogeniale ambidue li Fondi dal Duca Caffarelli in permuta, come sopra al Marchese del Bufalo, cioè il Canone sulle Macchie, e sulla metà dei quarti della Tenuta di Torre S. Lorenzo, ed il Palazzetto a Tor de' Specchi, che sono ora divenuti fondi dotali della [c. 110r] nominata Donna Marianna Caffarelli del Bufalo; a condizione per altro, che da questo ultimo, cioè dal Palazzetto debba segregarsi, e rimaner vincolata una porzione, che basti per rendere l'annua certa, ed immancabile rendita di scudi diciotto, e baj. 75, da pagarsi similmente ogni anno, o al Capitolo di S. Marco, se reggerà la pretenzione del medesimo di avere sul riferito Palazzetto quest'annua prestazione, o sia Canone, o risposta; o altrimenti da pagarsi al Duca D. Baldassarre Caffarelli, e suoi Successori nelle sudette Primogeniture, e Fedecommissi; e cioè, fintantoché il Marchese del Bufalo non avrà secondo il concordato in detto Istromento di permuta offerto, o surrogato a favore del Patrimonio fedecommissario, e primogeniale Caffarelli un'altro [sic!] suo Fondo, o Capitale libero, che renda il sudetto annuo certo, ed immancabile frutto di Scudi diciotto, e baj. 75; qual Capitale in tal



caso dovrà contemporaneamente assoggettarsi a tutti quei vincoli, e pesi, cui soggiaceva lo stesso Palazzetto, che in questo caso mediante la sudetta surrogazione dovrà rimanere totalmente [c. 110v] libero, e disciolto.

Siccome poi ci siamo Noi degnati con detto nostro speciale Rescritto dei 10 Dicembre 1806, emanato per organo di Monsig[no]re nostro Tesoriere Generale, abilitare il ricorrente Duca D. Baldassarre Caffarelli a cedere alla nostra Camera Apostolica alcuni suoi Capitali attivi colla medesima, accollandosi in corresponsività la Camera stessa il pagamento di alcuni pressanti debiti della di Lui Famiglia, e siccome ancora tra i Capitali da lui ceduti ha compreso anche il Canone sulla Mola a Porta Angelica, ed il Vacabile Cavalierato S. Pietro quantunque tali Fondi si dovessero in sequela del sudetto Contratto di permuta surrogare in luogo dei Capitali dati al Marchese del Bufalo a favore dell'Asse fedecommessario, e primogeniale Caffarelli; così Noi ciò nonostante, riflettendo, che con questa Cessione non si è recato il minimo pregiudizio, anzi piuttosto fatto vantaggio ai futuri chiamati, e sostituiti ai Fedecommessi, e Primogeniture della Casa Caffarelli, attesa la qualità dei Debiti accollati alla Camera, per i quali in forza de' Sovrani Indulti sono pure obbligate le dette Primogeniture, [c. 111r], e Fedecommessi; e volendo nel tempo medesimo pienamente cautelare anche la nostra Camera Apostolica, vi ordiniamo, non solo di approvare, ed autorizzare in nome nostro, conforme Noi approviamo, ed autorizziamo la succennata cessione de' Capitali, e rispettiva accollazione di Debiti, come sopra, fatta da esso Duca Caffarelli alla nostra Camera, ed ordinare, conforme ordiniamo, che vengano queste in ogni futuro tempo inviolabilmente osservate, eseguite, ed adempite, tanto dalle Parti Contraenti, quanto anche dai detti futuri chiamati, e sostituiti fedecommessarij, ma inoltre di dichiarare, come Noi dichiariamo essere nostra volontà, che ambidue li sudetti Capitali, vale a dire il Canone sulla Mola a Porta Angelica, ed il Vacabile Cavalierato S. Pietro siano, e debbano considerarsi totalmente liberi, ed immuni da qualunque vincolo fedecommessario, e primogeniale, e debbano così rimanere a piena, e libera disposizione della medesima nostra Camera Apostolica, fermo però sempre in essa l'obbligo di pagare i debiti, come sopra, accollatigli nella maniera, e forma già determinata in [c. 111v] detto nostro Rescritto dei 10 Dicembre 1806.

E così vogliamo, e comandiamo, derogando alle rispettive Disposizioni degli Istitutori delle Primogeniture, e Fedecommessi, de' quali si tratta, ed a qualunque Pontificio Indulto, e Disposizione, nella parte però, e parti, che soltanto fossero contrarie al presente nostro Chirografo, e ad ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario.

In esecuzione pertanto del presente nostro Chirografo ne pronunciate [sic!] qualunque Decreto, concederete in nome nostro le opportune facultà, e farete tutt'altro che pe'l totale adempimento, perpetua fermezza, e sussistenza di queste nostre Grazie stimarete [sic!] essere in qualsivoglia modo spediante, e necessario; essendo così mente, e volontà nostra espressa;

Volendo e decretando, che al presente nostro Chirografo, quantunque non esibito, né registrato in Camera, e nei suoi Libri, non possa mai darsi, né opporsi di orrezione, o sorrezione<sup>16</sup>, né di alcun'altro [sic!] vizio, e difetto della nostra volontà. ed intenzione, né che mai sotto tali, o altri qualunque pretesti possa essere impugnato, moderato, o [c. 112r] revocato, e che così, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, e Tribunale, benché Collegiale, Congregazioni anche de R[everendissimi]mi Cardinali, Camerlengo di S. Chiesa, Vescovi, e Governatori pro tempore dei Luoghi, ove esistono i Beni, e Capitali, come sopra, transatti, Tesoriere, Ruota, Camera, e qualunque altro; Togliendo loro ogni facultà, e giurisdizione di giudicare, definire, ed interpretare in contrario;

---

<sup>16</sup> - GIUSEPPE BATTOCCHI, *Il Notajo Teorico-Legale Opera Nonché utile, ma necessaria alla Gioventù che ...*, parte prima, Napoli 1761n, p. 248: « L'orrezione è quella, che per narrazione del fatto si commette. La sorrezione si commette, il vero tacendo, o per un confuso e dubbioso esposto. Il che fa conoscer cader la orrezione, o sorrezione ne' Rescritti de' Principi, e loro Magistrati. si chiesastici, che secolari, il falso negli esposti narrandosi, o tacendosi la verità, o pure questa confodendosi.»

Dichiarando Noi sin d'adesso preventivamente nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da ciascheduno di essi con qualsivoglia autorità scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse giudicare contro la forma, e disposizione del presente nostro Chirografo, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla semplice nostra Sottoscrizione, benché non vi siano stati intesi, o citati gli ulteriori chiamati, e sostituiti alle Primogeniture, e Fedecommissi, de' quali si tratta, ed altre qualisiano Persone, ancorché privilegiate, e privilegiatissime, ecclesiastiche, e luoghi Pii, che [c. 112v] vi avessero, o pretendessero avervi alcun'interesse [*sic!*], e che per comprenderle facesse bisogno di speciale, ed individua menzione.

Non ostanti le ricordate Primogeniture rispettivamente istituite dal fu Cavalier Baldassarre Caffarelli, e dalla predefonta Ludovica Clementini, e qualunque altra Primogenitura, che mai esistesse nella Famiglia Caffarelli, come pure tutti, quanti sono i Fedecommissi, cui possono essere in qualsivoglia modo soggetti li Beni, e i Capitali, come sopra, transatti, permutati, e ceduti, le sostituzioni, proibizioni, e pene qualsivogliano risultanti dalle rispettive Disposizioni de' Fedecommettenti, nella parte, e parti, che soltanto fossero contrarie al nostro presente Indulto;

Come pure non ostanti li passati Pontificij Chirografi, e Rescritti, e le leggi quivi ordinate, similmente nella parte ostantiva alla presente Disposizione, la bolla di Pio IV di sa[nta] me[moria] nostro Predecessore de registrandis, la regola della nostra Cancelleria de jure quæsito non tollerando, ed altre qualsiano Costituzioni, ed Ordinazioni Apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, [c. 113r] Leggi, Statuti, Riforme, Usi, Stili, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo Noi colla pienezza della nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto, quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa sola volta, e per la piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente nostro Chirografo, ampiamente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo Apostolco al uirinale questo dì 3 Marzo 1808

= Pius Papa VII =

Volentes itaque iniuncta Nobis ab eodem S[ancitissi]mo D[omine] N[ostri] Papa debitæ executioni demandare; Utendo facultatibus Nobis in ipso Chirographo tributis præfati S[ancitissi]mi D[omini] N[ostri] Papæ nomine approbamus Transactionem, de qua agitur, inter sese initam per eosdem D[ominos] Supplicantes ad formam Instrumenti usque, et sub die 10 Augusti 1802 in actis Stelvich modo Contucci Not[ar]ii Cap[itulini] Stipulati, et Positioni Pontificij Chirographi alligati, eamque Concordiam [c. 113v] cum omnibus pactis, capitulis, et conditionibus in dicto Instrumento contentis, atque expressis tum a Contrahentibus, eorumque respectivis Hæredibus, et Successoribus, tum etiam a futuris vocatis, et substitutis ad quæcumque Fideicommissa, et Primogenituras perpetuo servari, et exequi volumus, ac mandamus;

Itemque ad tramites initæ conventionis Bona, assignata D. Ducissæ Eleonoræ Costaguti Viduvæ Caffarelli, eiusque Filiabus Constantiæ Marchionissæ Lepri, et Mariannæ modo Marchionissæ del Bufalo, a quovis Fideicommissi, et Primogenituræ vinculo prorsus libera, et solta, quo supra nomine declaramus, firmis remanentibus renuntiationibus hinc inde factis, et respective assumptis obligationibus, pro quarum adimplemento etiam Bona fideicommissaria, et primogenialia Domus Caffarelli obligata, et hypothecata esse mandamus. Cum autem inter Capitalia Exc[ellentissi]mæ D. Constantiæ Marchionissæ Lepri cessa cum onere constituendi Dotis Sorori datum quoque fuerit pro valore Scutorum quinque mille, et centum ius [c. 114r] percipiendi Canonem, qui a Rev[erenda] Camera Apostolica uti subemphyteuta persolvitur super Molendino ad Portam Angelicam de directo dominio R[everendorum] Monachorum S. Gregorij in Monte Cælio, et subinde hoc idem ius fuerit

Exc[ellentissimi]mæ D. Mariannæ Marchionissæ del Bufalo in causam supradictæ Dotis assignatum cum obligatione per Exc[ellentissimum] Ducem Caffarelli assumpta de reportando consensu dicti Domini directi super illius translatione, ac super huius emphyteusis perpetuitate;

Cumque ob deficientiam huius consensus stipulari oportuerit inter eundem Ducem Caffarelli et Marchionem del Bufalo permutationis Instrumentum in eisdem actis rogatum sub die 10 Januarij superioris anni 1807, quo dictus Dux Caffarelli loco Canonis super Molendino ad Portam Angelicam sibi restituti cessit Marchioni del Bufalo infrascripta Capitalia, scilicet pro valore Scutorum termille tercentum, sive ius percipiendi alium Canonem super nonnullis Terrenis Latifundis nuncupati = di Torre S. Lorenzo = [c. 114v] in Pontificio Chirographo descriptis, et ab olim Duce Alexandro Caffarelli in Emphyteusim perpetuam concessis Familiæ Bartoli, quam Emphyteusim adhesive ad Rescriptum sa[nctæ] me[moriæ] Clementis XIII editum sub die 25 Aprilis 1760 probavit etiam Sanctitas Sua cum illius translatione in Familiam di Pietro;

pro valore autem Scutorum bismille tercentum vigintiquinque Palatium situm in Regione Turris Speculorum, reportata tamen ad æquationem pretij cessione sibi contemporanee facta per Marchionem del Bufalo sui Officis Vacabilis nuncupati = Cavalierato S. Pietro = pro valore Scutorum sexcentum iniuctoque eidem Marchioni onere solvendi annuam præstationem Scutorum octodecim cum obul[is] 75 quam super dicto Palatio præterdit R[everendissimum] Capitulum S. Marci, prout, et quatenus de jure, nam quatenus præterditio isthæc favore ejusdem Capituli non subsistat, hanc ipsam annuam summam persolvere debet Marchio del Bufalo memorato Duci Caffarelli, ejusque Successoribus in Primogenituris, et Fideicommissis, de quibus [c. 115r] agitur; tributa insuper eid[em] Marchioni facultate cedendi undum similis annui redditus favore Fideicommissorum, et Primogeniturarum subrogandum;

hinc dictum permutationis Contractum repetito Sanctitatis Suæ nomine approbamus, et confirmamus cum omnibus pactis, capitulis, et conditionibus contentis in memorato Instrumento diei 10 Januarij superioris anni 1807, illumque tum a Contrahentibus, eorumque respectivis Hæredibus, et Successoribus, tum etiam a futuris vocatis, et substitutis ad quæcumque Fideicommissa, et Primogenituras perpetuo servari, et exequi volumus, ac mandamus, itemque ad tramites initæ conventionis Capitalia in causam sæpius dictæ Dotis hoc permutationis titulo tradita Marchioni del Bufalo a quibusvis Fideicommissi, et Primogenituræ vinculis prorsus libera, et soluta declaramus.

Ad formam vero alterius Sanctitatis suæ Rescripti editi per organum R[everendi] P[atris] D[omini] Thesaurarij sub die 19 Decembris 1806 pari, quo supra nomine approbamus, et confirmamus [c. 115v] Contractum ab O[rato]re Duce Caffarelli initum cum Rev[erenda] Camera Apostolica, de quo in Chirographo Pontificio, nempe cessionem capitalium, et accollationem Debitorum, prout fusius in eod[em] Chirographo exprimitur; cumque inter Capitalia cessa recenseatur memoratum jus percipiendi Canonem super Molandino ad Portam Angelicam, et prædictum Officium Vacabile nuncupato = Cavalierato S. Pietro =, ideo Capitalia quoque isthæc favore Rev[erendæ] Cameræ Apostolicæ a quovis Fideicommissi, et Primogenituræ vinculo soluta pariter declaramus, firmo tamen onere assumpto a Rev[erenda] Camera Apostolica extinguendi Debita sibi superius accollata.

Cum præservationibus, exemptionibus, et alijs in Pontificio Chirographo fusius expressis, et juxta in omnibus, et per omnia illius formam, seriem, ac tenorem. Non obstantibus quibuscumque ex respectivis Fideicommittentium dispositionibus resultan[tibus], prioribus Pontificijs Indultis, Cons[titutioni]bus Ap[osto]licis [c. 116r] Legibus, Statutis, et alijs, quibus in parte, et partibus tantum huic Indulto contrarijs, idem S[anc]tissimus D[ominus] N[oster] Papa in suo præinserto Chirographo amplissime, atque expresse derogavit.

Datum Romæ ex Ædibus nostræ residentiæ in Via Cursus hac die 17 Martij 1808

A[lexander] Lucchini Aud[ito]r

Ita est Fran[cis]cus Ruggieri  
Caus[arum] Cur[iæ] Cam[eræ] Ap[osto]licæ, ac  
R[everendi] P[atris] D[omin]i Aud[ito]ris S[anctissimi] Notarius

